Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Risorse Umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 263 del 213

Allegati: Immediatamente eseguibile ☐

Il giorno 20 settembre 2019, il **dott. Luca Di Tommaso**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Risorse Umane nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto:

CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001 N. 151, RICHIESTI DA DIPENDENTE DI QUESTO ISTITUTO.

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, il quale stabilisce che *«a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso*

figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

VISTI gli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e in particolare l'articolo 33, comma 7-bis, il quale stabilisce che *«il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti»*;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

VISTA la circolare del 23 gennaio 2015 n. 10 dell'INPS, che ribadisce che *«nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura»*;

VISTO l'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, il quale stabilisce che *«la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire*

dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo»;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 26 gennaio 2009 n. 19 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nella parte in cui non ha incluso nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

RITENUTO pertanto applicabile, in virtù della richiamata pronuncia giurisprudenziale, il beneficio di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 anche a favore dei figli che assistono i genitori conviventi in situazione di disabilità grave, in assenza di altri soggetti all'uopo disponibili;

VISTE le circolari INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2 e del 12 maggio 2004 n. 31, recanti l'indicazione delle modalità operative per la fruizione del suddetto congedo straordinario;

VISTA la circolare INPS del 3 dicembre 2010 n. 155, la quale prevede che fa eccezione al presupposto dell'inesistenza del ricovero a tempo pieno, statuito dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'ipotesi di «ricovero a tempo pieno di disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine»;

CONSIDERATO che il citato comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 dispone che il congedo straordinario in parola debba essere retribuito con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e debba incidere negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFS/TFR;

VISTA l'istanza del [redacted] (prot. n. [redacted]) con la quale [redacted], in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto in qualità di [redacted], ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere autorizzata a fruire, al bisogno, del congedo straordinario di cui al citato comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, frazionato a giorni, al fine di *«prestare assistenza* [redacted], *riconosciuto dalla competente Commissione medico legale della ASL di* [redacted] *portatore di handicap in situazione di gravità»*, come da [redacted];

PRESO ATTO della documentazione prodotta [redacted] e, in particolare, della notifica del verbale di visita in data [redacted]

[redacted] (domanda n. [redacted]) redatto dalla [redacted] Commissione medico legale della Azienda USL di [redacted], per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104, dal quale risulta che il parente da assistere è stato riconosciuto quale *«portatrice di handicap in situazione di gravità»*;

PRESO ATTO che, nell'istanza in parola, la dipendente ha dichiarato di essere convivente con la persona da assistere e che questa non trovasi in condizione di ricovero a tempo pieno;

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare la dipendente, [redacted], a fruire, al bisogno, del congedo straordinario di cui al citato comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, frazionato a giorni;

DETERMINA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Autorizzare la dipendente, [redacted], in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questo Istituto in qualità di [redacted], a fruire, al bisogno, del congedo straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, frazionato a giorni, al fine di prestare assistenza [redacted].

3. Precisare altresì che le giornate di congedo straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 saranno retribuite con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita ed incideranno negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFS/TFR.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Fabrizio Primoli

Responsabile del Procedimento

F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
//

Visto
Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 23.09.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola